

N. 2/2020

Composizione crisi da sovra indebitamento/Piano del Consumatore



**TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO**  
Sezione Seconda Civile

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Elisa Tosi,  
Esaminati gli atti del Piano di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento proposto da

**ALFONSO MICHELE MUNARO**

(C.f. MNRLNS68H10E102J) residente in Fagnano Olona (VA) con l'assistenza e l'ausilio del Dott. Giovanni Fumagalli, Professionista nominato per lo svolgimento delle attività previste dagli artt. 7 e ss della Legge 27.1.2013 n.3 con provvedimento dell'Organismo di Composizione della Crisi costituito presso le Camere di Commercio di Como, Lecco, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Lodi, Pavia e Varese in data 16.12.2019,  
ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Il ricorso depositato da **ALFONSO MICHELE MUNARO** sottende la volontà del ricorrente di avvalersi del piano per la composizione della propria esposizione debitoria ai sensi dell'art. 12 bis Legge n.3/2012, espressamente qualificato come "Piano del Consumatore".

Preliminarmente deve essere affermata la competenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio, ai sensi dell'art. 9 comma I della legge citata, in quanto il debitore risiede in Fagnano Olona, Comune facente parte del circondario del Tribunale adito.

Il ricorrente può essere definito "consumatore" ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett..B) della Legge n. 3/2012, in quanto trattasi di persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività professionale svolta.

Lo stesso ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento alla luce dell'esposizione debitoria complessiva ammontante ad oltre € 165.000,00 che evidenzia un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente disponibile per farvi fronte.

La Proposta di Piano soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 espressamente richiamati dall'art. 12 bis c.1 della stessa disposizione normativa.

Il Piano prevede in particolare il pagamento delle spese in prededuzione ed il soddisfacimento nella misura del 43,52% dei crediti chirografari di Unicredit S.p.A., Conafi-BPER S.p.A. e di Agos Ducato S.p.A., in 65 rate mensili a partire dall'ottavo mese successivo all'omologazione. Il mutuo



ipotecario contratto con Unicredit S.p.A. in data 8.11.2010, che risulta in regolare ammortamento, continuerà invece ad essere onorato alle scadenze e nella misura contrattualmente prevista.

Le risorse necessarie all'adempimento del piano derivano integralmente dal reddito del ricorrente, che ha proposto di destinare a tal fine l'importo mensile di € 850,00, per un ammontare complessivo di € 61.200,00. Dal momento dell'omologazione del piano ex art. 12bis L.3/2012 non si verificherà più l'effetto traslativo della cessione del credito pattuita a garanzia del rimborso del finanziamento chirografario n. 70000435 del 31.7.2016 erogato da Unicredit S.p.A. Tale circostanza, unitamente al fatto che il ricorrente è dipendente della Pubblica Amministrazione e pertanto il rischio di mancata percezione della retribuzione appare estremamente basso, corrobora la fattibilità del piano, confermata anche dal Professionista incaricato.

Il Dott. Fumagalli, nella relazione particolareggiata depositata ai sensi dell'art. 9 comma III bis L. 3/2012, ha inoltre espresso il proprio motivato giudizio di convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria, evidenziando in particolare come l'attuale valore dell'immobile non sarebbe nemmeno sufficiente a pagare integralmente il creditore ipotecario (per cui dal ricavato della vendita di tale cespite non residuerebbe alcun surplus da destinare al ceto chirografario) e precisando che, nel caso il nucleo familiare del debitore fosse costretto a reperire una soluzione abitativa alternativa, la necessità di versare un canone di locazione più elevato dell'attuale importo della rata del mutuo diminuirebbe ulteriormente le risorse disponibili.

Ai creditori Unicredit S.p.A., Conafi-BPER S.p.A. e di Agos Ducato S.p.A. risultano essere stati regolarmente comunicati, a cura del Professionista e con le modalità indicate dall'art. 15 della Legge n. 3/2012, il Piano proposto nonché il provvedimento di fissazione dell'udienza.

Nessuno dei creditori ha depositato osservazioni o comunque formulato contestazioni circa la convenienza del piano entro il termine per la trattazione scritta concesso ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) del D.L. n.18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 24.4.2000, n. 27.

Non sono state evidenziate, nè sono emerse dagli atti del procedimento, le circostanze ostative di cui all'art. 12 bis c.III Legge n. 3/2012 non avendo il debitore assunto obbligazioni senza una ragionevole prospettiva di poterle adempiere ed ancora non avendo lo stesso determinato colposamente il proprio sovraindebitamento.

Ancora, non sono emerse iniziative od atti in frode ai creditori con la conseguenza che il Piano proposto dal consumatore merita di essere omologato.

Il dettato normativo di riferimento non prevede una pronuncia espressa relativa all'esdebitazione che, comunque, risulta essere un effetto conseguente all'effettiva esecuzione del piano e non invece alla sua semplice omologazione.

Quanto infine alla pubblicità prescritta dall'articolo 12 bis c.III, il Gestore della Crisi incaricato provvederà a comunicare il presente decreto a tutti i creditori, con le modalità già utilizzate per la comunicazione del Piano.



## **PQM**

Il Tribunale di Busto Arsizio, visto l'art. 12 bis della Legge 27.1.2012 n.3

### **OMOLOGA**

il Piano del Consumatore finalizzato alla composizione della Crisi da Sovraindebitamento così come proposto da **ALFONSO MICHELE MUNARO**.

**DISPONE** il divieto, per i creditori con causa o titolo anteriore, di iniziare o proseguire azioni individuali dalla data di omologazione del Piano del Consumatore;

**DISPONE** che il presente decreto sia comunicato a tutti i creditori, a cura del Professionista incaricato, con le modalità di cui all'art. 15 comma VII della Legge n. 3/2012.

**DISPONE** che il Gestore della Crisi richieda la pubblicazione del presente provvedimento sull'albo del Tribunale di Busto Arsizio e sul sito Internet del Tribunale di Busto Arsizio.

Busto Arsizio , il 16/07/2020

Il Giudice

*Dott.ssa Elisa Tosi*

